

POLIZZE POLIENNALI: CHIARIMENTI APPLICATIVI DELL'ISVAP

In relazione all'applicazione della nuova normativa dell'art. 1899 c.c. l'Isvap ha fornito le seguenti indicazioni orientative:

1.termine di esercizio del recesso: il recesso può essere esercitato solo se il contratto è stato in vita per almeno cinque anni; esso produrrà i suoi effetti *“dalla fine dell'annualità nel corso della quale tale facoltà di recesso è stata esercitata”*e non , dunque, come da qualcuno sostenuto, a partire dal sesto anno.

2.recesso dai contratti poliennali di durata “inferiore ai cinque anni”: il contraente può recedere dal contratto solo alla scadenza finale della polizza; se la durata del contratto è inferiore al quinquennio, il contraente non può avvalersi della facoltà di recesso; il contratto produrrà effetti fino alla scadenza pattuita.

3.riduzione di premio per le polizze poliennali: non sono considerate conformi alla nuova disposizione dell'art. 1899 c.c., clausole di polizza che consentano di chiedere all'assicurato, in caso di recesso, la restituzione dello sconto di premio relativo agli anni in cui il contratto non ha più prodotto i suoi effetti rispetto alla data inizialmente convenuta.

Allegato testo chiarimenti Isvap